



Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila

Ufficio di Sorveglianza di L'Aquila

Ufficio di Sorveglianza di Pescara



Procura Generale di L'Aquila

Procura della Repubblica di L'Aquila

Procura della Repubblica di Pescara

Ordine degli Avvocati di L'Aquila

Ordine degli Avvocati di Pescara

Camera Penale di L'Aquila

Camera penale di Pescara

**UDIENZE AVANTI AL MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA
IN VIDEOCONFERENZA**

Artt. 2 comma 7 D.L.11/2020 E 45 BIS E 146 BIS Disp. Att. C.p.p.

Protocollo d'Intesa

tra

Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila

Ufficio di Sorveglianza di L'Aquila

Ufficio di Sorveglianza di Pescara

Procura Generale della Repubblica di L'Aquila

Procura della Repubblica di L'Aquila

Procura della Repubblica di Pescara

Ordine degli Avvocati di L'Aquila

Ordine degli Avvocati di Pescara

Camera Penale di L'Aquila

Camera Penale di Pescara

visto il D.L. n. 11 dell'8 marzo 2020 recante "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria";

visto il DPCM 9 marzo 2020;

vista le delibere del Consiglio Superiore della Magistratura adottate in data 5.3.2020 e 11.3.2020 *linee guida in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 all'esito del D.L. n. 11 8.3.2020* ;

Considerato che da ultimo il D.L. n. 18 del 17-03-2020 ha inteso contenere il rischio di diffusione dell'epidemia da COVID_19. Salvaguardando "per quanto possibile, continuità ed efficienza del servizio giustizia":

Visto l'art. 83 comma 6 D.L. n. 18/2020 secondo il quale i Capi degli Uffici Giudiziari possono adottare misure organizzative necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute ;

Visto l'art. 83 comma 7 lett. e) D.L. n. 11/2020 secondo il quale è possibile prevedere *"la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'art. 472 comma 3 C.P.P. di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze"*;

Visto l'art. 83 comma 7 lett. F) D.L. n. 11/2020 secondo il quale *"la celebrazione delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti... ed al pubblico ministero quando è prevista la sua partecipazione"* si svolgono mediante collegamenti da remoto ;

Visto l'art. 83 del D.L. n. 18 del 17.3.2020 *Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare*;

Considerato che l'art. 83 comma 12 D.L. n. 18/2020 dispone *"la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto"*;

Considerato che con le delibere adottate in data 5.3.2020 *"linee guida in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 all'esito del D.L. n. 11 8.3.2020"* e 11.3.2020 *"ulteriori linee guida in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 all'esito del D.L. n. 11 8.3.2020"* il Consiglio Superiore della Magistratura ha raccomandato di incentivare il lavoro da remoto o telematico dei magistrati auspicando che diventi *"la modalità prioritaria di esercizio delle funzioni giudiziarie"*;

Rilevato che Il Consiglio Superiore della Magistratura con la delibera in data 11.3.2020 ha invitato i RID e i MAGRIF alla *"predisposizione della strumentazione tecnica necessaria alla concretizzazione delle misure indicate dal D.L."*;

Considerato che il Direttore Generale del DGSIA ha emesso, in attuazione del citato D.L., il provvedimento n. 3413 del 10.3.2020 con il quale ha indicato per i collegamenti da remoto l'utilizzo dei programmi *"Skype for Business"* e *"Teams"*, che utilizzano aree di *data center* riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia;

Letta la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 26-03-2020 con la quale si promuove per le udienze penali non differite ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett.b) e c), esclusivamente in questa fase emergenziale, lo svolgimento mediante collegamenti da remoto tramite gli applicativi messi a disposizione dalla DGSIA, invitando i dirigenti alla stipula di protocolli con i Consigli dell'ordine degli Avvocati e con le Camere penali locali, si da individuare modalità condivise di partecipazione da remoto da parte di coloro che partecipano al processo;

Considerato che il Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila ha predisposto - e positivamente testato - gli strumenti tecnici per consentire lo svolgimento da remoto delle udienze di sorveglianza davanti al Tribunale di Sorveglianza e al Magistrato di Sorveglianza;

Rilevato che il sistema messo a punto rispetta i requisiti prescritti dall'art. 146 bis comma 3 Disp. Att. C.P.P. secondo il quale il collegamento audiovisivo tra l'aula d'udienza e il luogo della custodia deve avvenire con *"modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto viene detto"*; rilevato che il legislatore, a tal fine, ha equiparato all'aula d'udienza il luogo dove l'imputato si collega (cfr. art. 146 bis co. 5 Disp. Att. C.P.P.);

Visto l'art. 83 del D.L. 17.3.2020 N. 18 che ha confermato, senza modifiche sostanziali, le disposizioni del D.L. n. 11/2020 estendendo il periodo *"cuscinetto"* fino al 15.4.2020 e prevedendo un periodo successivo dal 16.4.2020 al 30.6.2020 interessato da misure

organizzative per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID_19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria;

Considerato che, dunque, fino alla data del 15.4.2020 e verosimilmente anche per il periodo immediatamente successivo (allo stato prevedibile fino alla data del 30.6.2020) l'emergenza epidemiologica da COVID-19 determinerà la necessità di impedire qualsiasi assembramento di persone, di ridurre nella misura massima consentita la presenza in persona dei soggetti nei luoghi di lavoro compresi gli uffici giudiziari (oltre al generale divieto di uscire dal domicilio, salvo i casi eccezionali previsti per ragioni sanitarie, lavorative o di necessità, adeguatamente documentate);

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

1. Alle udienze avanti il Tribunale di Sorveglianza e il Magistrato di Sorveglianza relative a procedimenti interessanti soggetti detenuti o internati che abbiano chiesto espressamente, mediante dichiarazione resa all'Ufficio Matricola entro le ore 12.00 del giorno antecedente l'udienza, la trattazione o che siano interessati in procedimento ai sensi dell'art. 51 bis O.p. o a procedimenti relativi a misure di sicurezza (art. 83 co. 3 DL 18/2020) si procederà in videoconferenza; con le stesse modalità si procederà laddove la dichiarazione di trattazione provenga dal difensore e sia depositata, anche attraverso posta elettronica certificata, presso la cancelleria del giudice che procede entro le ore 12.00 del giorno antecedente l'udienza.
2. Tutti gli altri giudizi proseguono con le disposizioni ordinarie sul ruolo del giudice che dispone il rinvio;
3. Viene individuato come sistema informatico per la connessione e la videoconferenza la piattaforma Microsoft TEAMS, fornita dal Ministero della Giustizia agli operatori della rete giustizia ed accessibile da utenti esterni all'Amministrazione, ivi compresa l'Avvocatura;
4. Alla firma del presente protocollo risultano attivati e testati i collegamenti con le indicate Procure, l'Avvocatura e le Case Circondariali;
5. Il **difensore** del condannato dovrà comunicare al giudice procedente prima dell'udienza se intende essere presente, in alternativa, da remoto con collegamento telematico o presso l'aula d'udienza o presso la Casa Circ.le/REMS ove si trova il condannato; nel caso di collegamento da remoto provvederà anche ad indicare l'indirizzo di posta elettronica PEO da utilizzare per collegamento; in caso di mancata comunicazione da parte del difensore, la scelta si riterrà effettuata - per il solo difensore - per la partecipazione presso l'aula d'udienza;
Il difensore riceverà a tal fine invito trasmesso per PEO contenente apposito link e comunque prima di procedere al compimento dell'atto, dichiarerà a verbale l'adesione al protocollo con l'espresso consenso alla trattazione del procedimento con le modalità da remoto;
In questa prima fase di sperimentazione del collegamento da remoto, tenuto anche conto del numero degli Istituti penitenziari del distretto coinvolti, per quanto riguarda il Tribunale, il collegio, compresi gli esperti, sarà presente nell'aula di udienza, salvo che si verificano situazioni di assoluta necessità che impediscano la costituzione del collegio in presenza.
6. Il decreto di citazione all'udienza deve contenere:
l'espressa indicazione della possibilità -per il difensore e il suo assistito- di far ricorso al collegamento telematico da remoto mediante Microsoft Teams;
il *link* per il collegamento da remoto e le seguenti succinte istruzioni di utilizzo: "*Il messaggio di invito a partecipare all'udienza è costituito da link ipertestuale riportato nel decreto di citazione, attivando il quale viene chiesto di aprire Teams e, se questo non sia stato già installato, di avviarne l'installazione oppure di adoperare il software*

nella versione browser (è consigliato l'utilizzo del browser Chrome o di Microsoft Edge, ma si suggerisce, per un più celere collegamento, di avere il software Teams già correttamente installato sul proprio pc). Qualora nell'applicativo non siano già memorizzati i dati identificativi del difensore, si suggerisce di inserire -nel campo contrassegnato da "immetti il nome"- il cognome e nome esatti senza far uso di abbreviazioni o di pseudonimi. Ai fini di una corretta partecipazione da remoto, il p.c, da cui si avvia il collegamento da remoto, deve essere dotato di webcam e microfono i quali, se sono spenti, devono essere avviati dagli appositi pulsanti di Teams".

7. Il **giudice** stabilirà il collegamento, secondo le indicazioni ricevute dalle parti;
8. Stabilito il collegamento con i diversi utenti interessati all'udienza (pubblico ministero, condannato, difensore) ed accertata la regolare costituzione delle parti, il Giudice con decreto motivato darà atto che si procede con la partecipazione a distanza "per ragioni di sicurezza connesse all'attuale emergenza sanitaria da COVID-19";
9. Nell'ipotesi in cui risulti la necessità di ricorrere alla nomina di un interprete, questi presenzierà accanto al condannato ovvero, per ragioni organizzative, nell'aula di udienza e potrà comunicare - con l'ausilio di un dispositivo elettronico - con il condannato e con le altre parti processuali;
Il difensore e il condannato potranno a loro volta consultarsi riservatamente a mezzo telefono, anche con l'ausilio di un interprete, ai sensi dell'art. 146 bis co 4 Disp. Att. c.p.p.; a tal fine le Case Circondariali hanno messo a disposizione apposita utenza telefonica e comunque il difensore potrà, laddove sorga l'esigenza, comunicare il proprio recapito telefonico, sul quale essere contattato dalla Casa Circondariale.
10. Nel corso dell'udienza sarà sempre garantito il collegamento audiovisivo del Giudice e di tutte le parti processuali;
11. Qualora si renda necessario al fine di rendere più stabile la connessione, il Giudice potrà disporre che le parti alle quali non ha dato la parola disattivino temporaneamente il microfono e/o il collegamento video, restando comunque loro garantito di udire e vedere quanto viene detto dal Giudice e dagli altri interlocutori;
12. Nel corso dell'udienza la parti potranno scambiarsi atti, produrre documenti ed avanzare istanze mediante la chat attiva nella "stanza virtuale" della videoconferenza e/o attraverso la posta elettronica della Cancelleria del Tribunale/Ufficio di Sorveglianza (rispettivamente: tribsorv.aquila@giustizia.it; uffsorv.aquila@giustizia.it; uffsorv.pescara@giustizia.it); dell'avvenuta ricezione e produzione si darà atto nel verbale d'udienza;
13. Verrà comunque garantita la presenza di un difensore d'ufficio (anche da remoto) secondo turni di reperibilità predeterminati ed individuati nel rispetto dell'art. 29 disp. Att. al c.p.p.
14. L'ordine di chiamata dei procedimenti relativi a detenuti ed internati sarà quello stabilito per i collegamenti in video conferenza con i diversi istituti penitenziari che verrà inviato ai Consigli degli Ordini degli avvocati il giorno precedente all'udienza, e che sarà rispettato salvo inconvenienti tecnici derivanti dai video-collegamenti stessi; eventuali procedimenti con detenuti domiciliari che abbiano chiesto di procedere alla trattazione verranno chiamati in coda ai procedimenti relativi ai detenuti.

Il presente protocollo è operativo a partire dall'udienza del 7.4.2020 e sino al 30.6.2020 salvo proroghe del termine per il protrarsi dell'emergenza o eventuali revoche in caso di cessazione dell'emergenza .

Le parti si impegnano a verificare il regolare funzionamento dello svolgimento da remoto delle udienze e ad apportare le eventuali necessarie modifiche che si renderanno necessarie.

Si dispone la trasmissione per opportuna conoscenza e per quanto di competenza al Ministero della Giustizia, al Consiglio Superiore della Magistratura, al Provveditore regionale dell'Amministrazione Penitenziaria e alle Direzioni delle Case Circondariali del distretto.

L'Aquila, 2.4.2020

Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila _____

Il Procuratore Generale della Repubblica L'Aquila _____

Il Procuratore della Repubblica di L'Aquila _____

Il Procuratore della Repubblica di Pescara _____

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati L'Aquila _____

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Pescara _____

Il Presidente della Camera Penale di L'Aquila _____

Il Presidente della Camera Penale di Pescara _____